



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Barbara Del Bono

Presidente

Dr. Mariangela Fuina

Consigliere relatore

Avv. Augusta Massima Cucina

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in II grado iscritta al N° 465 del Ruolo generale dell'anno 2018,
promossa da:

CONSORZIO COSTRUTTORI DI PAGANICA Soc. Coop. Consortile a r.l. (da ora CCP) in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Di Rocco Maria Teresa e dall'Avv. Enzo Cacio;

- appellante -

CONTRO

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (da ora CONSORZIO INTEGRA) e CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società Cooperativa (da ora CCC), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. Fabrizio Pollari Maglietta;

- appellati appellanti incidentali-

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale emesso in data 04.01.2018 dall'Arbitro Unico Avv. Carlo Peretti .

CONCLUSIONI:

I difensori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi.

Fatto e diritto

Il procedimento arbitrale.

Le attuali appellate attivavano procedura arbitrale ex art. 36 dello Statuto del CCP per l'impugnazione della delibera assunta dal consiglio di amministrazione di CCP in data 22.06.2016, con la quale, preso atto dell'intervenuta stipula di contratto di affitto -da parte del proprio socio CCC a C. Integra- del ramo di azienda per la



realizzazione di lavori, fornitura di prodotti e prestazione di servizi pubblici o privati, comprendente a seguito di scrittura di rettifica e ricognitiva, anche la cessione della partecipazione sociale al valore nominale di €1.500,00 nella società Consorzio Costruttori Paganica Società Consortile Cooperativa a r.l. , veniva disposta la esclusione dal CCP del CCC e contestualmente negato l'ingresso nella stessa CCP, anche per carenza di requisiti, di C.Integra .

Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti richieste:

Quesito 1

“In via principale, accerti e dichiari il Collegio Arbitrale l'inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia della delibera di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Costruttori Paganica in data 22.06.2016 e di tutti gli atti conseguenti, connessi o collegati, per i motivi indicati in narrativa, e, per l'effetto, ne disponga l'immediata revoca e/o annullamento, condannando il Consorzio Costruttori Paganica a porre in essere ogni utile attività al fine di privare detta delibera di efficacia alcuna”.

Quesito 2

“Sempre in via principale, per effetto di quanto al Quesito 1, accerti e dichiari l'Arbitro Unico il diritto del Consorzio Integra al subentro, per le quote già detenute dal CCC, nella compagine del Consorzio Costruttori Paganica, a far data dal 4.04.2016”.

Quesito 3

“Accerti e dichiari l'Arbitro Unico, anche per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai Quesiti 1 e 2, il diritto del CCC e, per esso, del Consorzio Integra di conservare la titolarità dei rapporti di appalto relativi all'esecuzione dei lavori di riparazione dell'Aggregato Edilizio n. 4915110, di cui all'apposito contratto stipulato il 10.08.2012 tra il Consorzio Obbligatorio “Via delle Vigne 1409” e il Consorzio Costruttori Paganica nonché all'esecuzione dei lavori di riparazione dell'Aggregato Edilizio n. 4917007, di cui agli appositi contratti stipulati il 20.07.2015 (denominati UMI 1 e UMI 2) tra il Consorzio Obbligatorio “Collalto” e il Consorzio Costruttori Paganica”.

Quesito 4

“In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai Quesiti 1 e 2, ed in via di ulteriore subordine a quanto richiesto con il Quesito 3, accerti e dichiari l'Arbitro Unico, con conseguente condanna del Consorzio Costruttori Paganica, il diritto del CCC e, per esso, del Consorzio Integra di ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi in ragione della mancata esecuzione dei contratti di appalto indicati nel Quesito 3 per via della delibera di esclusione del 22.16.2016, allo stato quantificati in € 785.899,61, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda di arbitrato all'effettivo soddisfo, ovvero nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio ed anche in via equitativa”.

Quesito 5



“Sempre in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai Quesiti 1 e 2, accerti e dichiari l'Arbitro Unico, con conseguente condanna del Consorzio Costruttori Paganica, il diritto del CCC e, per esso, del Consorzio Integra di ottenere anche il ristoro di tutti i danni subiti e subendi in ragione della delibera di esclusione del 22.16.2016, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio ed anche in via equitativa, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda di arbitrato all'effettivo soddisfo”.

Quesito 6

“Ancora in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai Quesiti 1 e 2, accerti e dichiari l'Arbitro Unico, con conseguente condanna del Consorzio Costruttori Paganica, il diritto del CCC e, per esso, del Consorzio Integra, di ottenere la liquidazione e il rimborso della quota di partecipazione nella misura determinata in ossequio all'art. 13 dello Statuto del Consorzio Costruttori Paganica ovvero in quella che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio ed anche in via equitativa”.

Quesito 7

“Condanni l'Arbitro Unico il Consorzio Costruttori Paganica al pagamento in favore del CCC e del Consorzio Integra delle spese e degli onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio Arbitrale e degli onorari dell'Arbitro Unico”.

Nella procedura arbitrale si è costituito il CCP formulando a sua volta le seguenti richieste:

1) Preliminarmente e pregiudizialmente voglia l'On.le Arbitro accertare e dichiarare il mancato perfezionamento della costituzione del rapporto sociale tra la Cooperativa CCP e la CCC a causa del colpevole inadempimento di quest'ultimo di fornire i documenti all'uopo necessari; per l'effetto rigettare le richieste avversarie perché improponibili e/o inammissibili condannando la controparte al pagamento delle competenze legali ed arbitrali;

2) preliminarmente e pregiudizialmente voglia l'Arbitro accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia tra le parti del presente procedimento della clausola compromissoria (arbitrale) per non essere stata espressamente accettata o sottoscritta dalle controparti; per l'effetto voglia dichiarare la non arbitrabilità della presente controversia e dichiarare la competenza e/o giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, condannando la controparte al pagamento delle competenze legali ed arbitrali;

3) preliminarmente e pregiudizialmente voglia l'Arbitro accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia tra la Cooperativa CCP ed il C.Integra della clausola compromissoria perché C Integra non ha espressamente accettato o sottoscritto la clausola compromissoria statutaria e/o lo statuto; per l'effetto voglia dichiarare la non arbitrabilità della presente controversia e dichiarare la competenza e/o giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, condannando la controparte al pagamento delle competenze legali ed arbitrali;

4) preliminarmente e pregiudizialmente voglia l'Arbitro dichiarare la nullità della domanda di arbitrato notificata il 20.09.2016 per mancanza di indicazione della



pretesa giuridica –petitum- avanzata dai ricorrenti e quindi accertare e dichiarare la violazione del contraddittorio e la non tempestività dell'impugnazione della delibera del 22.6.2016 con rigetto delle domande avversarie e condanna della controparte al pagamento delle competenze legali ed arbitrali;

5)in via preliminare voglia l'Arbitro accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad agire del C.Integra nel procedimento e per l'effetto voglia estromettere C. Integra dallo stesso con ogni consequenziale statuizione sulle spese;

6)in via preliminare voglia l'Arbitro accertare e dichiarare che le richieste avversarie i)di risarcimento danni ii) di accertamento del subentro di C. Integra a CCC nella Cooperativa CCP eccedono i limiti della clausola arbitrale e per l'effetto voglia dichiarare la non arbitrabilità delle relative avverse domande e la competenza e/o giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

7)nel merito voglia l'Arbitro previa analisi e specifica motivazione per ciascun motivo accertare e dichiarare che ogni singolo motivo ovvero almeno uno di essi, di cui alla delibera del 22.6.2016 è legittimo ed autonomamente fondato ai fini dell'esclusione del CCC così confermando la delibera del 22.6.2016 con rigetto di tutte le domande avanzate dalle controparti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

8)sempre nel merito voglia l'Arbitro accertare e dichiarare che la delibera del 22.6.2016 della Cooperativa CCP è legittima ed è fondata anche nella parte in cui nega il subentro del C. Integra , stante la carenza del requisiti soggettivi statutari;

9)in proposito voglia l'Arbitro accertare e dichiarare che la disciplina delle società cooperative consortili ha carattere speciale e che in essa non si applica alcuna norma , neanche l'art. 2610 c.c., che prevede il subentro automatico nella compagine della società cooperativa dell'affittuario in caso di affitto di azienda da parte di un socio, così confermando la delibera del 22.6.2016 con rigetto di tutte le domande avanzate dalle controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto;

10)voglia l'Arbitro per tutti i motivi esposti in narrativa previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'improponibilità, l'inammissibilità e/o infondatezza delle avverse richieste e, pertanto, in ogni caso, rigettare le domande delle controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto;

11) in ogni caso voglia l'Arbitro adito condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio e di funzionamento dell'Organo Arbitrale.

Con lodo parziale emesso in data 10.07.2017 l'Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di L'Aquila ha rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza dell'arbitro e di non arbitrabilità della vertenza.

Con lodo definitivo emesso in data 4.1-19.02.2018 reso esecutivo in data 29.03.2018 l'arbitro, rigettate le ulteriori eccezioni preliminari formulate dal CCP ha:



-rigettato la domanda attorea di annullamento della delibera del 22.6.2016 sia nella parte in cui ha deliberato l'esclusione del CCC dalla compagine sociale sia nella parte in cui ha negato il subentro del C.Integra.

-rigettato la domanda subordinata volta alla conservazione della titolarità dei rapporti di appalto affidati al socio escluso dalla CCP;

-accolto la domanda di ristoro dei danni subiti e subendi in ragione della mancata esecuzione dei contratti di appalto relativi ai consorzi obbligatori per la ricostruzione denominati "Via delle Vigne 1409" e "Collalto" ritenendo perfezionato l'iter di assegnazione e ricorrenti i presupposti per l'indennizzo (con applicazione analogica dell' art. 1671 c.c.), liquidato nella misura parametrata al 3% del corrispettivo totale dei contratti di appalto e dunque in €136.013,00;

-accolto la domanda formulata dal CCC di liquidazione della sua quota di partecipazione secondo i criteri dell'art.13 dello statuto del CCP, al netto di eventuali debiti del socio escluso;

-compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Il giudizio di appello

Il CCP ha impugnato detto lodo definitivo di cui ha eccepito la nullità per i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 D.Lgs.5/03 ai sensi dell'art. 829 c.1 n.4 per aver il lodo pronunciato fuori dalla convenzione di arbitrato, nella parte in cui aveva accolto la domanda risarcitoria senza considerare che la stessa esulava dalla convenzione di arbitrato.**

Sotto tale profilo ha dedotto che:

-la questione se una controversia rientri o meno nell'ambito oggettivo di una clausola compromissoria integra questione processuale di competenza e non di merito;

-la richiesta avversaria di risarcimento era al di fuori del perimetro delle controversie arbitrabili poiché la clausola arbitrale dello statuto (art.36) includeva solo le controversie inerenti al rapporto sociale e /o comunque che trovavano *causa petendi* nel contratto di società (con esclusione quindi delle controversie di cui il contratto societario costituisce solo il presupposto storico e non la *causa petendi*);



-che tanto era ancora più evidente nelle società cooperative in cui, accanto al rapporto societario, si pone il rapporto mutualistico (di cui il socio della cooperativa è titolare) che non è compromettibile in arbitri se non espressamente previsto nello statuto;

-che infatti anche il regolamento interno della cooperativa CCP deferiva al Tribunale ordinario la competenza delle controversie relative alla assegnazione dei lavori, alla revoca degli stessi ed a qualsiasi controversia ad essi relativa;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.1 n.5 c.p.c. per omessa motivazione del rigetto dell'eccezione preliminare.

Per tale versante ha evidenziato che nel caso in cui si fosse ritenuto applicabile il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui l'impugnazione del lodo è preclusa ai sensi dell'art. 829 c.1 n.4 c.p.c. ove l'arbitro abbia fissato, interpretando la clausola, l'ambito oggettivo della stessa, difettava in ogni caso qualsiasi motivazione idonea alla comprensione dell'iter logico-giuridico a fondamento della *ratio decidendi* del lodo in quanto l'arbitro si era limitato a richiamare il testo dell'art. 36 dello Statuto non indicando perché in esso dovessero ritenersi incluse anche le richieste risarcitorie (di cui pure nel corso del giudizio arbitrale essa appellante aveva dedotto l'esorbitanza), rendendo pertanto una motivazione del tutto apparente;

3) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art.112 c.p.c., con conseguente violazione del principio del contraddittorio, nella parte in cui il lodo ha riconosciuto un "indennizzo" a fronte del risarcimento richiesto dal CCC in considerazione dell'intervenuta esclusione, da cui era derivata la mancata esecuzione degli appalti relativi al Consorzio di "Via delle Vigne" e "Consorzio Collalto", per i quali erano stati stipulati da essa appellante i relativi preliminari.

Ha sul punto contestato la decisione arbitrale per aver ritenuto sussistente un diritto all'indennizzo (peraltro liquidato in favore del CCC sebbene richiesto da C. Integra), commisurato al mancato guadagno conseguente alla non esecuzione delle commesse per via della adozione della delibera di esclusione, mai richiesto dalla controparte,



facendo applicazione analogica dell'art. 1671 c.c., diretto a disciplinare situazione del tutto diversa (recesso) e dando per presupposta la legittimità della delibera di esclusione del socio che di per sé consentiva di escludere il verificarsi di un danno risarcibile (anche in via equitativa e comunque non provato) o indennizzabile .

Ha ulteriormente evidenziato che:

- nel caso di specie peraltro, secondo le disposizioni regolamentari interne, non vi era stata un'assegnazione definitiva degli appalti in favore del CCC;
- il CCC non disponeva all'epoca della delibera di esclusione dei requisiti sussistenti al momento dell'incarico dell'appalto né essi si potevano ritenere estesi al C. Integra;
- l'esclusione determinava la revoca delle assegnazioni, prevedendosi la definizione dei rapporti solo con la retribuzione dei lavori svolti, nel caso di specie, neppure iniziati.

Ha rappresentato che l'intervenuto affitto di azienda da CCC a C. Integra, comportava la nullità dei preliminari ai sensi dell'art. 11 L.125/15 con effetti ostativi anche al proseguimento dei rapporti con i committenti, avendo questi ultimi ricevuto, ben prima del contratto di affitto di azienda, le informazioni ex art. 67 quater D.l.83/12 convertito nella L.134/12 previste a pena di nullità dei relativi contratti (anche preliminari) , del CCP e del CCC sulla base delle quali avevano compiuto la valutazione dei requisiti soggettivi per giungere alla stipula dei preliminari , requisiti soggettivi non estesi al C.Integra in forza del contratto di affitto di azienda, trattandosi di azienda diversa da quella prescelta per l'esecuzione dell'appalto.

Ha ulteriormente argomentato che comunque per l'aggregato di Via delle Vigne la proprietà come evincibile dalla delibera del 22.7.2016 aveva valutato proprio i documenti ed i requisiti soggettivi di CCP, di CCC e della Società Cooperative Costruzioni Soc.Coop definita nella delibera come impresa affidataria di CCC , impresa tuttavia nel frattempo sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, con ulteriore invalidazione della procedura ex art.11 c.7L.125/15 così come per l'aggregato di Collealto era venuta meno l'a.t.i. creata dal CCC e Paiola a seguito dell'affitto di azienda di una delle sue componenti.

4)Violazione dell'art.829 c.1 n.11 c.p.c. per motivazione contraddittoria.



Sul punto ha dedotto l'incoerenza della motivazione e del dispositivo, poiché si era ritenuto che era legittima l'esclusione di CCC, che non ricorrevano i presupposti per risarcire i danni di cui al punto 5 delle richieste avversarie (per la sua esclusione e dunque fondata sugli stessi presupposti di quella indennizzata), che il trasferimento della partecipazione tra CCC e C. Integra era avvenuto in violazione dell'art.17 dello statuto e dell'art.2530 c.c., che quest'ultima non godesse dei requisiti soggettivi statutari e ciò malgrado si era liquidato un indennizzo in favore del CCC applicando l'art.1671 c.c. che prevede un indennizzo per l'esercizio del recesso del committente, sostanzialmente equiparando due situazioni del tutto diverse. Ha quindi contestato anche i criteri di calcolo utilizzati per la liquidazione dell'indennizzo.

5) Violazione delle regole di diritto relative al merito della domanda (artt.1672,2530,2610, 2528c.c.)

Previa indicazione dei motivi per i quali la censura era ammissibile (avendo l'arbitro deciso su materia non compromettibile e trovando applicazione l'art.36 del D.Lsv.5/03) ha indicato come questione non compromettibile la richiesta di subentro dell'affittuaria nell'ambito della Cooperativa CCP in quanto il trasferimento delle quote sociali delle cooperative è disciplinato dall'art.2530 c.c. che è norma imperativa a tutela dell'interesse collettivo dei soci a non vedersi imposti mutamenti non graditi e come tale avente ad oggetto diritti indisponibili e dunque non compromettibili ex art. 34 D.Lgv. 5/03.

6) Omessa pronuncia di alcune domande ed eccezioni proposte da CCP. Violazione dell'art.11 dello Statuto

Sotto tale profilo ha evidenziato che l'arbitro non si era pronunciato su tutti i motivi di esclusione riportati nella delibera del 22.06.16 ed in particolare non aveva accertato, come richiesto, che il socio privo di azienda non è in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Formulate le proprie istanze istruttorie ha quindi concluso affinché, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, venissero accolti i motivi di appello con annullamento del lodo e della disposta sua condanna al pagamento in favore del CCC della somma di €136.013,00.



Nel costituirsi in giudizio il CCC ed il Consorzio Integra hanno contestato i motivi di appello per i motivi di seguito succintamente riportati:

-inammissibilità del motivo di cui al punto 1) per aver l'arbitro definito i confini della clausola compromissoria mediante sua interpretazione (con conseguente impossibilità di ricondurre la doglianza nell'alveo di applicazione dell'art. 829 c.1 n.4 e) e sua infondatezza (per aver l'arbitro valutato e correttamente interpretato la disposizione statutaria di cui all'art. 36 ritenendo da un canto che essa facesse riferimento a tutte le controversie tra i soci e società (e dunque anche quelle risarcitorie vertenti su diritti disponibili e connesse alla domanda di annullamento della delibera, che peraltro anche ai sensi degli artt.11 e 12 dello Statuto erano compromettibili in arbitri) e, dall'altro, la sua validità anche nei confronti del C.Integra in quanto la stessa richiesta di adesione, contestata dal CCP, era idonea a dar luogo ad una controversia sulla qualità di socio; irrilevanza della distinzione tra rapporto societario e mutualistico essendo anche quest'ultimo, ex artt.11 e 12 dello statuto, ricompreso tra le materie arbitrabili; novità delle doglianze prospettate nell'impugnazione rispetto a quelle sollevate nel giudizio arbitrale.

-inammissibilità ed infondatezza del motivo di cui al punto 2) trattandosi di doglianza che investe la mancanza o la incomprendibilità della motivazione e non anche la valutazione dei fatti senza considerare che nel caso di specie l'arbitro si era espresso sull'ambito oggettivo della clausola compromissoria di cui aveva interpretato il contenuto facendo applicazione del criterio letterale, stante la sua chiarezza e si era in parte pronunciato anche con la sentenza parziale, non fatta oggetto di impugnazione.

-infondatezza del motivo di cui al punto 3 in quanto:

a)innanzitutto la domanda risarcitoria era stata avanzata nel giudizio arbitrale da parte di entrambe le società in via subordinata rispetto al mancato accoglimento della richiesta di annullamento della delibera del 22.6.2016 e proprio su di essa era intervenuta la pronuncia dell'arbitro che, nell'accoglierla, aveva fatto riferimento solo per analogia all'art. 1671 c.c. ai fini della quantificazione del danno da riconoscere o eventualmente aveva provveduto ad una diversa qualificazione della



domanda, mantenendo la condanna in capo al CCP nell'alveo dell'obbligazione risarcitoria senza incorrere in alcuna violazione del contraddittorio tra le parti, ma fondando la decisione sugli stessi titoli e fatti dedotti dal CCC e dalla C. Integra;

b) le censure formulate in relazione all'infondatezza della domanda risarcitoria erano inammissibili, tendendo ad un mero riesame della pronuncia espressa dal lodo senza indicazione delle violazioni dedotte e comunque infondate poiché, come emerso nel giudizio arbitrale, il CCP aveva deliberato l'affidamento al CCC dell'esecuzione dei contratti ed i consorzi contraenti avevano preso atto di tale affidamento al CCC stipulando i relativi contratti con CCP previa valutazione dei requisiti soggettivi; non era applicabile il disposto dell'art. 11 L.125/15 poiché titolare formale degli affidamenti nei confronti dei committenti era il CCP, che non aveva subito alcuna vicenda traslativa; solo eventualmente le stazioni appaltanti erano legittimate a sollevare questioni sui requisiti soggettivi dell'affittuaria;

-inammissibilità del motivo di cui al punto 4 per insussistenza di una contraddittorietà tra diverse parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo e sua infondatezza per essersi ricostruite le domande avanzate dalle appellate nel giudizio arbitrale in modo difforme al loro effettivo contenuto (le pretese risarcitorie presupponevano il rigetto della domanda principale di annullamento della delibera del 22.6.2016) e non ricorrendo alcuna insufficienza della motivazione né in ordine all'an –facendosi riferimento analogico all'indennizzo per fatto lecito dannoso- nel in ordine al quantum;

-infondatezza del motivo di cui al punto 5 in quanto la delibera nella parte in cui aveva negato il subentro di C, Integra era, per stessa disposizione statutaria, arbitrabile ed in ogni caso la natura inderogabile del disposto dell'art. 2530 c.c. non determinava per ciò solo la indisponibilità del diritto disciplinato;

-infondatezza del motivo di cui al punto 6 per quanto ulteriormente specificato.

Ha poi proposto appello incidentale sulla base dei motivi di seguito compendiatati:

- a) **nullità del lodo per errore di diritto ex art. 36 D.Lgv.5/03 e 829 c.3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2610 e 1362 c.c.**



Ha sul punto dedotto l'erroneità del lodo in quanto la deroga all'art. 2610 c.c., norma di stretta interpretazione, individuata dall'arbitro nell'art. 17 dello statuto, non avrebbe potuto operare considerato che l'art. 17 era diretto a disciplinare la cessione di quote e non il trasferimento di azienda, che trova per i consorzi compiuta regolamentazione nella norma codicistica, con previsione dell'immediato subentro dell'acquirente, senza che comunque gli altri consorziati siano tenuti a subire tale effetto potendo essi, entro un mese dalla comunicazione del subentro, deliberare l'esclusione del terzo (facoltà non esercitata nel caso di specie) in presenza di giusta causa, con la conseguenza che il trasferimento della partecipazione sociale in CCP, costituendo operazione diversa e di ben più ampia portata rispetto al trasferimento della mera quota, non avrebbe avuto necessità di essere approvato da alcun organo di tale ultima Cooperativa. Conseguentemente ciò aveva comportato il pieno e legittimo subentro dell'affittuaria C.Integra nel CCP, nella medesima pozione del CCC (anche di impresa promotrice).

- b) Nullità del lodo arbitrale ex art. 36 d.lgs. 5/03 e 829, comma 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1362 c.c., con riferimento all'art. 17 dello Statuto – nullità per violazione, ex art. 829, comma 1 n. 5, dell'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c.**

Nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto operante, con valenza derogatoria rispetto all'art. 2610 c.c., la previsione dell'art. 17 dello Statuto, si sarebbe dovuto rilevare (mentre l'arbitro non lo aveva fatto) che il CCP non aveva eseguito alcuna valutazione sull'operazione traslativa posta in essere tra CCC e C.Integra, che invece avrebbe dovuto essere da questo compiuta.

- c) Nullità del lodo arbitrale ex artt. 36 d.lgs. 5/03 e 829, comma 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per violazione, ex art. 829, comma 1 n. 5, dell'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c.**

Con tale motivo hanno evidenziato l'erroneità del lodo per aver ritenuto che l'operazione di affitto di azienda avesse determinato la sopravvenuta incapacità del CCC di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale del CCP posto che l'art.11 dello statuto era destinato ad operare in presenza di comportamenti gravemente



inadempienti o pregiudizievoli per la società, mai accertati né dal CCP né dall'arbitro e comunque insussistenti.

- d) Nullità del lodo arbitrale ex art. 36 d.lgs. 5/03 e 829, comma 3, c.p.c. per violazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c. in relazione al disposto degli artt. 11 e 17 dello Statuto, nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di tassatività delle regole di esclusione di cui all'art. 2527 c.c. – in ogni caso, violazione, ex art. 829, comma 1 n. 5, dell'art. 823, comma 2, n. 5 c.p.c. in ragione del difetto di motivazione sulla gravità dell'asserito inadempimento di CCC, nonché per violazione degli artt. 2533 cc., 1453 ss. e, segnatamente, dell'art. 1455 c.c.**

Con tale motivo hanno specificamente contestato l'erroneità del lodo nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere un grave inadempimento alle disposizioni statutarie nell'omesso rispetto della procedura di cui all'art. 17 dello statuto, senza considerare che:

-la preventiva comunicazione a CCP non era necessaria (con conseguente insussistenza del grave inadempimento) in quanto nel caso di specie non era stata posta in essere una pura cessione delle quote, ma l'affitto di azienda, operazione di più ampio respiro e destinata ad operare automaticamente e comunque la mera omissione di informativa di per sé non poteva configurare un grave inadempimento incidente sul rapporto mutualistico.

-in ogni caso tale comunicazione era intervenuta (con note del 04.04.2016 e del 13.5.2016) inviate da C.Integra, con la conseguenza che CCP ben avrebbe potuto operare le valutazioni necessarie sulla sussistenza in capo al cessionario del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione al consorzio, senza potersi trincerare dietro lo schermo dell'omesso rispetto di formalità che non erano espressamente disciplinate dallo statuto come cause di estromissione del socio;

- anche laddove si fosse ritenuta prevalente la disciplina delle cooperative sull'art. 2610 c.c. sarebbe difettato il "grave" inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla legge, valutato il raggiungimento dello scopo dell'atto, avvenuto con il seppur tardivo inoltro della comunicazione, senza che alcuna indagine fosse seguita da parte



del CCP sulle capacità acquisitive e partecipative del Consorzio Integra, elemento del tutto trascurato dall'Arbitro nella sua decisione, che pur aveva il dovere di verificare d'ufficio la gravità dell'inadempimento;

e) Nullità del lodo arbitrale ex art. 829 comma 1, n. 12 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure formulate dal CCC e dal Consorzio Integra in ordine agli ulteriori motivi di esclusione di cui alla Delibera del 22.6.2016.

Hanno sul punto riproposto le proprie considerazioni in ordine alla pretestuosità ed infondatezza delle altre cause di esclusioni poste a fondamento della delibera di esclusione del CCC e di mancata ammissione del subentro di C Integra (mancanza di sede all'interno della circoscrizione del Comune di L'Aquila, omesso versamento delle contribuzioni sociali da parte del CCC nella misura di €2000,00, dissidi tra i soci, incompatibilità di modus operandi di CCC ed il C Integra con il regolamento interno di CCP;

f) Nullità del lodo arbitrale ex artt. 36 d.lgs. 5/03 e 829, comma 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2609, ult. comma c.c., dell'art. 1372 c.c. nonché degli artt. 1262 e 1266 c.c. in relazione all'art. 11 dello Statuto e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Sul punto hanno contestato la decisione arbitrale nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti i presupposti per conservare in capo alle società appellate la titolarità dei rapporti di appalto relativi alla esecuzione dei lavori di riparazione dei due aggregati edilizi per i quali il CCP aveva stipulato appositi contratti, fondata sulla considerazione che in forza dell'art.11 dello Statuto, l'esclusione di un socio determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e che la conservazione degli affidamenti si porrebbe in insanabile contrasto con le finalità e con l'oggetto del Consorzio e con il rapporto fiduciario tra associati, senza considerare:

-che i contratti relativi agli appalti non erano compresi nei "rapporti mutualistici" travolti per effetto dell'esclusione;

-che detti contratti di appalto già stipulati con i due consorzi obbligatori, erano ormai pienamente vincolanti ed efficaci nei confronti del CCC (e per esso del subentrante C.Integra).



g) Nullità del lodo arbitrale ex artt. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazione dell'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c. in ragione dell'omessa motivazione in ordine alle riduzioni dell'indennizzo riconosciuto al CCC, nonché per violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e degli artt. 1671 c.c. e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Con tale motivo, infine, in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale proposto, hanno contestato la decisione:

- per aver operato una riduzione a 3 punti della percentuale di riconoscimento del mancato utile di commessa (non motivando tale scelta, comunque riduttiva della portata degli artt.1671 e 109 D. Lgv.50/16) in ragione della falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.;

-per aver erroneamente percepito l'effettivo valore dei contratti in esame, come documentato nel giudizio arbitrale (per il quale era stata fatta anche istanza di correzione di errore materiale, respinta) venendo in discussione contratti per il complessivo valore di €7.858.996,11 e non, come ritenuto, per €4.533.795,00.

Accolta a seguito di procedura incidentale introdotta dall'appellante principale, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, all'udienza del 14.09.2021 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e rispettivi atti introduttivi, qui da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti.

Nella propria comparsa conclusionale l'appellante principale ha infine eccepito la tardività e comunque l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dalle controparti.

In linea generale è bene rammentare la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale che può evincersi nel tratto distintivo di tale ultimo mezzo di impugnazione consistente nel fatto che esso è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 cpc, fatto valere.



Come ribadito anche da recente giurisprudenza di legittimità infatti *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.”* (cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681)

Ne consegue quindi che è essenziale, pena inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità e con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.

Considerato infine che l'effetto devolutivo non è automatico, è precluso al giudice del gravame l'esame di motivi diversi rispetto a quelli ritualmente indicati dalle parti con le impugnazioni principale ed incidentale.

Passando all'esame della fattispecie concreta, in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dall'appellante principale, di tardiva proposizione dell'appello incidentale ad opera delle controparti, emergendo agli atti che la costituzione delle parti appellate è avvenuta nel rispetto dei termini normativamente previsti (art.166 ed art.343 c.1 c.p.c.).

Né la parte che ha formulato l'eccezione chiarisce e documenta per quale motivo l'appello incidentale è stato proposto oltre il termine consentito.

Tanto premesso, ragioni di ordine logico- sistematico inducono la Corte ad esaminare in via preliminare i motivi di appello incidentale sopra compendati da a)



ad f), inerenti le parti disattese delle ben più ampie originarie richieste formulate nel giudizio arbitrale promosso appunto dalle attuali appellate-appellanti incidentali, considerata la loro potenziale portata assorbente sulle ulteriori doglianze proposte rispettivamente dalle attuali parti processuali.

Con riferimento a tutti i motivi come sopra individuati l'appellante principale eccepisce l'inammissibilità degli stessi per omessa indicazione e ricorrenza dei uno dei motivi indicati dall'art 829 c.p.c. per l'impugnazione del lodo e per omessa deduzione del giudizio, rescindente e rescissorio, richiesto all'adita Corte.

Ritiene la Corte, salvo quanto appresso specificato per il motivo sub f), che tale eccezione sia infondata avendo la parte appellata- appellante incidentale dato conto delle specifiche violazioni assertivamente riconducibili a nullità del lodo in forza delle ipotesi contemplate dal disposto dell'art. 829 c.p.c., di volta in volta espressamente indicate e delle ragioni poste a fondamento della richiesta di declaratoria di nullità.

Giova peraltro rilevare che nel caso di specie all'impugnazione del lodo arbitrale, per le parti in cui essa si riferisce alla delibera del C.d.A. della CCP, si applica il disposto dell'art. 36 D.Lsv.5/2003 (dettato per le delibere assembleari ma comunemente ritenuto estensibile alle delibere del consiglio di amministrazione) con la conseguenza che, in forza di tale norma, il lodo è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (Cass.SS.UU. 9284/16).

Passando all'esame delle singole censure esse sono infondate.

Con il primo motivo di appello incidentale si eccepisce la nullità del lodo per aver erroneamente valutato ai fini della determinazione della legittimità della delibera di esclusione del CCC e di diniego all'ingresso del C.Integra, prevalente la disciplina statutaria (art.17) rispetto a quella codicistica in materia di consorzi (art.2610 c.c.) equivocando la fattispecie disciplinata nello statuto (cessione di quote) rispetto a quella oggetto della norma di diritto (trasferimento di azienda).

Rileva la Corte che la decisione arbitrale sul punto è corretta in considerazione del fatto che attraverso l'operazione di affitto di azienda tra il CCC ed il C.Integra e



attraverso la espressa cessione delle partecipazioni già facenti capo al CCC si è realizzato l'effetto (di cessione delle quote) precluso dalla disciplina statutaria in difetto di preventiva richiesta di autorizzazione.

Nel rilevare che la clausola statutaria altro non è che la trascrizione del disposto dell'art. 2530 c.c. (pacificamente norma imperativa, alla quale comunque il CCP non ha inteso all'evidenza derogare) le quote o le azioni della società cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; tuttavia, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci.(ex multis Cassazione civile sez. I 19 ottobre 2011 n. 21644).

Ciò nella ovvia considerazione dell'importanza delle “soci ” che partecipano alla cooperativa per concorrere a raggiungimento degli scopi sociali e delle qualifiche soggettive che gli stessi devono avere in tale tipo di società.

E' incontestabile dunque che attraverso l'affitto di azienda, legittimamente comprensivo, nei rapporti tra gli stipulanti, come previsto in forza di successiva integrazione del relativo contratto, anche delle quote di partecipazione nel CCP, si realizza l'effetto della violazione del principio, tutelato con l'art. 2530 c.c. , recepito nello statuto all'art. 17, di non vedersi imposti mutamenti non graditi nella persona dei soci;

La cessione delle quote è pur valida ed efficace tra le parti, ma in difetto di autorizzazione degli amministratori della cooperativa, è inopponibile a quest'ultima.

Né le norme del codice civile dettate in tema di consorzio (2610 c.c. in particolare, che prevede il subentro automatico dell'acquirente -id est dell'affittuario- nel contratto di consorzio) o quelle sulla cessione di azienda in generale (2558 c.c.), possono ritenersi prevalenti sulla specifica disciplina che regola la società cooperativa, come sopra indicata, richiamata anche dallo Statuto del CCP .



Pertanto è evidente che la cessione delle quote (quale effetto comunque connesso all'affitto di azienda), avvenuta senza preventiva richiesta di autorizzazione al CCP -rimanendo sul punto irrilevante la mera comunicazione postuma del già disposto trasferimento di azienda (rispetto alla quale dunque alcuna delibera di esclusione doveva essere adottata dal CCP, avendo esso preventivamente negato in forza dell'assunta delibera l'ingresso di C. Integra) - anche se inserita in una più ampia operazione di cessione dell'azienda, è inopponibile a quest'ultimo.

Non può infine sostenersi che il C.Integra possa avvalersi ai fini dell'ingresso in CCP dei requisiti soggettivi già sussistenti in capo al Socio CCC, i quali non vengono trasferiti con l'affitto di azienda, che non può che riguardare i soli elementi oggettivi che la compongono.

Quanto al motivo di appello incidentale compendiato sub b), per come sopra già evidenziato, va ribadito che, non essendo a CCP a monte opponibile, il subentro di C. Integra nella partecipazione societaria, in forza della espressa disciplina contenuta nell'art. 17 dello Statuto, alcuna valutazione doveva essere compiuta dallo stesso (né alcun vaglio su tale omessa valutazione avrebbe dovuto compiere l'arbitro) sui contenuti dell'operazione traslativa e sulle qualità del socio asseritamente subentrante.

Senza voler ulteriormente considerare che tale valutazione, come emerge dal testo della delibera del 22.6.2016 (punto 2), è stata in ogni caso compiuta con esito negativo.

Non ricorre pertanto la eccepta nullità del lodo per violazione degli art.115 e 116 c.p.c.

Anche il motivo di appello incidentale sopra compendiato sub c) va disatteso, tendendo ad introdurre temi di indagine che non sono riferibili alle tematiche sottese al presente giudizio.

Infatti:

-il C.d.A. del CCP ha espressamente indicato la causa di esclusione del socio CCC nella violazione dell'art.11 lettera A dello Statuto (impossibilità di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale) in considerazione del fatto che quest'ultimo



aveva affittato proprio il ramo di azienda diretto ad eseguire le lavorazioni edili oggetto di appalto pubblico o privato.

-l'arbitro dal suo canto ha ritenuto valida tale causa di esclusione.

Tale valutazione è del tutto logica ed esauriente. E'infatti ovvia conseguenza dell'intervenuto affitto di azienda che il CCC , venendo meno in capo ad esso il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, in forza del quale era stato ammesso al CCP, non poteva più concorrere al raggiungimento dello scopo sociale del Consorzio Cooperativo di Paganica di cui era socio.

Nè, si badi bene, l'appellante incidentale CCC indica in forza di quali diversi elementi, una volta che non aveva più a disposizione il ramo di azienda funzionale al raggiungimento degli scopi del CCP, avesse conservato, in proprio, la relativa capacità di concorrervi, limitandosi a lamentare l'omesso compimento di alcuna indagine sul punto, ma senza offrire ragguagli di sorta.

Anche relativamente alla affermata ricorrenza di grave inadempimento di CCC a causa dell'omesso rispetto della procedura di cui all'art. 17 dello statuto nella cessione a C. Integra delle quote di partecipazione al Consorzio (punto d) la ragione posta a fondamento della decisione arbitrale è lineare, corretta ed esente da censure.

Fermo quanto sopra già specificato in punto di interferenza tra la cessione di quote e affitto di azienda e pur rilevando che solo facendo applicazione dei comuni principi generali in materia di responsabilità per inadempimento e non anche delle disposizioni statutarie che, in forza del disposto dell'art. 11 lett. B) dello statuto indicano come causa di esclusione del socio qualsiasi inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto –e tal'è quella di cui all'art.17 dello statuto-, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o (e non e) che ineriscano il rapporto mutualistico, è evidente che non possa che essere valutato in termini di gravità e non di mero omesso rispetto di una formalità, il comportamento del CCC che, attraverso lo strumento dell'affitto di azienda comprensivo della cessione della partecipazione in CCP, ha inteso conseguire l'effetto vietato dall'art. 17 dello statuto e dall'art. 2530 c.c., ossia sostituire a sé, a cose fatte (e dunque



senza preventiva autorizzazione o motivato diniego di autorizzazione, da esso impugnabile) un diverso soggetto quale socio della Cooperativa Consortile Paganica. Né la comunicazione, proveniente da diverso soggetto (C.Integra) contiene, seppur postuma, tutte le indicazioni (ossia quelle previste nel precedente art.6 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi) necessarie a soddisfare quel minimo di presupposti che rendevano doveroso per il CCP provvedere sull'autorizzazione o sul suo diniego di autorizzazione .

Conclusivamente pure tale motivo è infondato.

Passando all'esame del successivo motivo di gravame incidentale, cui è speculare quello pur proposto dall'appellante principale al punto 6), ritiene la Corte che l'Arbitro, una volta valutata la insussistenza dei presupposti per disporre l'annullamento della delibera di esclusione del CCC per violazione dell'art. 11 lettera A) e lettera B) e di diniego al subentro di C. Integra per violazione dell'art. 17 dello Statuto, in forza delle ragioni oggetto di espresso esame, ha implicitamente ritenuto tali considerazioni idonee a sostenere la validità della stessa delibera e di conseguenza ha valutato correttamente assorbite le altre censure sollevata dalle attuali parti appellanti incidentali in ordine alle diverse ed ulteriori ragioni poste nella delibera a fondamento della decisione di esclusione del CCC e di negato subentro di C.Integra.

Difetta pertanto l'interesse di entrambe le parti all'impugnazione del lodo sul punto.

Quanto infine al motivo di impugnazione incidentale sopra riassunto sub f) ritiene la Corte che esso sia inammissibile.

Rilevato infatti che la domanda rivolta all'arbitro in via subordinata con il quesito di cui al punto 3 concerne la richiesta di declaratoria , in ogni caso, della perduranza della titolarità dei rapporti di appalto già conclusi dal CCP con alcuni consorzi obbligatori e con designazione del CCC, quale esecutore dei lavori, essa non ha più alcun legame con l'impugnazione della delibera -che sul punto espressamente nulla ha stabilito-, sicchè non è possibile dedurre l'applicazione dell'art.36 D.Lsv.5/03 che consente l'impugnativa del lodo anche per *error in iudicando* solo laddove essa concerna delibere societarie.



Si rileva in proposito che nel motivo di appello, oltre a non essere indicati altri motivi di nullità ex art. 829 c.p.c., vengono eccepiti proprio errori di giudizio compiuti dall'arbitro il cui pronunciamento viene tacciato come irragionevole ed errato per non aver considerato il dedotto perfezionamento dell'iter contrattuale.

Passando all'esame delle censure che vertono sulla domanda accolta dall'arbitro unico, sempre per ragioni di ordine logico vanno in prima battuta considerati i motivi di gravame principale proposti dal CCP.

I primi due motivi di appello principale sono infondati e vanno pertanto disattesi.

Gli stessi afferiscono:

- a) all'omessa valutazione della non compromettibilità in arbitri della domanda di subentro formulata dal CC Integra e di quella risarcitoria formulata dal CCC e dal C.Integra (in quanto esulanti dall'ambito oggettivo della clausola compromissoria);
- b) all'omessa motivazione sulla definizione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria.

Quanto al primo profilo di censura, esso è inammissibile.

Condivide questa Corte l'approccio ermeneutico riportato dalla stessa parte appellante in forza del quale in tema di arbitrato rituale, "la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria - ossia all'individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere agli arbitri - e quindi dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi, integra una questione di merito che richiede che la clausola venga interpretata secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti, al fine di determinare la "comune intenzione delle parti". Una volta che gli arbitri abbiano fissato l'ambito del loro potere decisorio mediante l'interpretazione della clausola compromissoria, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i "confini" della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. (per avere cioè "pronunciato fuori dei limiti del compromesso" o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, comma 2, n. 3, c.p.c., vale a dire solo nel caso in



cui la motivazione sul punto in esame risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della *ratio decidendi* del lodo, ovvero ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per violazione o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche”.

Quanto al secondo profilo lo stesso per quanto ammissibile è infondato nel merito.

Il richiamo compiuto dall'arbitro al chiaro tenore della clausola di arbitrato appare sufficiente a giustificare, sotto il versante motivazionale, il rigetto dell'eccezione.

Poco altro v'è da dire laddove sia stato (ed è stato) verificato, in conformità al tenore letterale dell'art. 36 dello Statuto, che l'ambito delle questioni ricomprese nella sfera di efficacia del patto ricomprende tutte le controversie insorgenti tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili (qual è la pretesa risarcitoria, che trova presupposto logico proprio nella verifica dell'intervenuta delibera di esclusione del CCC e di diniego di ingresso del C.Integra) anche quando è controversa la qualità di socio (qual è la qualifica del C.Integra).

E' invece fondato il terzo motivo di impugnazione principale attraverso il quale il CCP denuncia la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio in ordine al riconoscimento di un “indennizzo” che trova fondamento analogico nel disposto dell'art. 1671 c.c. in relazione al mancato guadagno dell'appaltatore dipeso dalla perdita degli affidamenti dei contratti asseritamente già conclusi, conseguente alla esclusione del CCC dal CCP.

Sul punto infatti non si può che rilevare come l'arbitro abbia riconosciuto e liquidato, senza che le parti abbiano avuto modo di interloquire sulla questione , una somma in base ad un titolo (indennizzo) mai prospettato dalle appellate , che non trova alcun fondamento nella richiesta formulata nel quesito dinanzi a lui proposto (risarcimento danni ex art. 1223 e 2043 c.c.) e che è diretto in ogni caso a disciplinare situazione affatto eterogenea (ossia il ristoro dell'esercizio del diritto potestativo esercitato da parte del committente di recedere dal contratto) veicolando la propria affermazione mediante una inammissibile diversa qualificazione della domanda, che avendo un contenuto chiaro (risarcimento del danno da perdita degli appalti) non era



diversamente qualificabile e che comunque implica ben differenti presupposti (fatto illecito, danno ingiusto, dolo o colpa).

Tanto considerato e passando alla fase rescissoria che impone la dichiarata nullità del lodo, è evidente che non ricorra alcun diritto al risarcimento del danno in capo al CCC ed a C.Integra, poiché la causa del venir meno delle designazioni per gli appalti trova origine, a monte, in un'attività che, per quanto sopra detto, è del tutto legittima e non illecita (l'adozione della delibera di esclusione del CCC e di denegato subentro di C. Integra) che comporta, per espressa previsione normativa –cfr.art.2609 c.2 c.c. - la cessazione del mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio e dunque anche l'esecuzione degli appalti affidati ed in forza del regolamento interno della CCP -artt. IX e X lettera D)-, cui il CCC ha aderito con il suo ingresso, la revoca delle assegnazioni, con previsione –art.XI del medesimo regolamento- del diritto alla corresponsione a determinate condizioni del corrispettivo per i soli lavori svolti, che nel caso di specie non sono mai neppure iniziati).

Stante la portata assorbente della pronuncia di nullità del lodo per il motivo sopra indicato e la conseguente necessità di rigettare la domanda risarcitoria proposta dalle attuali appellate, non appare necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello principale né di quelli residui di appello incidentale.

Le spese del giudizio arbitrale nella misura già indicata nel lodo e quelle del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Va infine dato atto della ricorrenza a carico delle appellate, appellanti incidentali, dei presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello, rigettata o dichiarata assorbita ogni altra richiesta, definitivamente pronunciando:

1)in accoglimento del terzo motivo di appello principale dichiara la nullità del lodo, nella parte in cui ha condannato l'appellante principale al pagamento, a titolo di



indennizzo in favore delle appellate, appellanti incidentali, della somma di €136.013,00.

2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da CCC e da C.Integra;

3) condanna le appellate-appellanti incidentali, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante principale che liquida, per il presente grado di giudizio in complessivi € 13.635,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. ;

3) dà atto della ricorrenza ,in capo alle appellate appellanti incidentali, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115;

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.03.2022

Il Consigliere est.

Mariangela Fuina

Il Presidente

Barbara Del Bono

